

ITALIA

- 0- TAVOLA SINOTTICA: TASSAZIONE DI RESIDENTI E NON-RESIDENTI
- 1- BREVI CENNI DI DIRITTO SOCIETARIO
- 2- QUANDO LE SOCIETA' IN ITALIA POSSONO ESSERE CONSIDERATE RESIDENTI O NON RESIDENTI?
- 3- QUALE ATTIVITA' SI CONSIDERA D'IMPRESA E QUALE NON (UFFICI AMMINISTRATIVI, LIAISON, UFFICI ACQUISTI, ECC.)?
- 4- QUALI UNITA' LOCALI STRANIERE SCEGLIERE IN ITALIA: SEDI SECONDARIE, FILIALI, SUCCURSALI O STABILI ORGANIZZAZIONI?
- 5- COME SI CALCOLANO I REDDITI IMPONIBILI?
- 6- QUALE TRATTAMENTO E' RISERVATO ALLE MINUSVALENZE PATRIMONIALI?
- 7- INTERESSI: QUALE DEDUCIBILITA'?
- 8- E' RICONOSCIUTA LA DEDUCIBILITA' DELLE QUOTE DI AMMORTAMENTO?
- 9- QUALE TRATTAMENTO FISCALE PER LE SOCIETA' RESIDENTI?
- 10- LE SOCIETA' APPARTENENTI A UN GRUPPO SONO CONSIDERATE UNA SINGOLA IMPRESA AI FINI FISCALI?
- 11- COME SONO TASSATE LE UNITA' LOCALI STRANIERE E LE SOCIETA' NON RESIDENTI?
- 12- E' PREVISTA UN'IMPOSTA SULLE PLUSVALENZE PATRIMONIALI?
- 13- QUALE TRATTAMENTO FISCALE IN CASO DI LIQUIDAZIONE DI UNA SOCIETA'?
- 14- CESSIONE O RIAQUISTO DI AZIONI: QUALI CONSEGUENZE FISCALI?
- 15- QUALI ALTRE IMPOSTE SONO PREVISTE IN ITALIA?
- 16- COME SONO CONSIDERATI E COME SONO TASSATI I DIVIDENDI, GLI INTERESSI E LE ROYALTIES?

- 17- QUALE METODOLOGIA DI VALUTAZIONE NEL CALCOLO DELLE RIMANENZE O DELLE SCORTE?
- 18- COME SONO TASSATE LE PERSONE FISICHE RESIDENTI?
- 19- IN QUALI OBBLIGHI FISCALI INCORRONO I PRESTATORI DI LAVORO STRANIERI? QUANDO SONO CONSIDERATI RESIDENTI?
- 20- TERMINI PER IL PAGAMENTO DELLE IMPOSTE: L'ANNO FISCALE IN ITALIA
- 21- QUALI ISPEZIONI FISCALI?
- 22- I CONTRIBUENTI POSSONO CONCORDARE IN ANTICIPO IL LORO TRATTAMENTO FISCALE?
- 23- QUALI CONTROLLI VALUTARI?
- 24- QUALI INCENTIVI E SGRAVI FISCALI SONO CONCESSI DAL GOVERNO ITALIANO?
- 25- L'ITALIA HA CONCLUSO A.F.B. (ACCORDI FISCALI BILATERALI) CON ALTRI STATI? TAVOLA DELLE RITENUTE FISCALI

Ultimo aggiornamento: 11 gennaio 2024

0- TAVOLA SINOTTICA: TASSAZIONE DI RESIDENTI E NON-RESIDENTI

	RESIDENTI	NON RESIDENTI
IMPOSTA SUL REDDITO SOCIETARIO	IRES: 24 % IRAP: 3,9% - 5,9%	24% 3,9% - 5,9% (su reddito italiano)
IMPOSTA SULLE PLUSVALENZE PATRIMONIALI	Totalmente tassabili come reddito ordinario tranne quando si applica il 95% del regime di esenzione di partecipazione (articolo 87 Tuir)	
RITENUTE FISCALI		
Dividendi	26% (persone fisiche), 58,14% (partite IVA), 5% (società di capitali)	
Interessi attivi	12,5% (su titoli di Stato Italiani o white list) - 26%	
Royalties per diritto d'autore estero	30% sul 75% (aliquota effettiva 22,5%)	
IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (IRPEF)	23% (fino a €15.000) 25% (da €15.001 a €28.000) 35% (da €28.001 a €50.000) 43% (da €50.001)	
ALTRE IMPOSTE		
Imposta di registro immobiliare	Su cessioni non soggette a Iva: 9% (2% prime case) Su cessioni soggette a Iva: imposta fissa di 200 Euro	
Contributi previdenza sociale	1/3 del totale retribuito, così ripartito: 23,81% a carico del datore di lavoro 9,19% a carico del dipendente	
Imposta su transazioni finanziarie	0,1% sul controvalore (all'acquisto) + Tobin Tax	
Imposta sui servizi digitali	3% Web Tax sui ricavi	
I.V.A.	0% - 4% - 5% - 10% - 22%	
RIPORTO DELLE PERDITE		
Avanti	Senza limiti di tempo ma, escluse le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta, lo scomputo è limitato all'80% del reddito prodotto nell'esercizio.	
Indietro	Non ammesso	
AMMORTAMENTO	Fabbricati: 3% Impianti e macchinari: 6% - 30% Mobili e macchine per ufficio ordinari: 12% Macchine per ufficio elettroniche: 20% Veicoli da trasporto: 20% Veicoli stradali: 25%	

1-BREVI CENNI DI DIRITTO SOCIETARIO

TIPO DI SOCIETA'	CARATTERISTICHE GENERALI	PROCEDURE COSTITUTIVE	MODALITA' DI REGISTRAZIONE E ALTRE FORME DI CONTROLLO
<i>Società per Azioni (SpA)</i>	Imprese di grandi dimensioni in cui i soci sono chiamati "azionisti" e partecipano all'attività di impresa nella misura del capitale sottoscritto personalmente. Gli azionisti hanno il diritto di partecipare al consiglio di amministrazione e il loro potere decisionale è commisurato alla percentuale di share che possiedono. Una SpA ha l'obbligo di redigere il bilancio di esercizio annuale e di depositarlo presso il Registro delle Imprese.	La costituzione deve avvenire tramite atto pubblico notarile. La somma minima di capitale da sottoscrivere all'atto di costituzione è di €50.000. Vi è la possibilità di valorizzare il capitale sociale anche con conferimenti non monetari che dovranno essere valutati.	È prevista l'iscrizione al Registro delle Imprese. Il controllo interno è in mano al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale. Si consideri l'eventualità di amministratori o sindaci unici. Il controllo esterno, a livello contabile e fiscale, è in mano alla società di revisione scelta.
<i>Società a responsabilità limitata (Srl)</i>	La Srl presenta maggiore flessibilità. Risulta pertanto adatta a tutte le dimensioni aziendali, dalla piccola alla grande impresa. I soci hanno responsabilità limitata alla quota di capitale sottoscritto e c'è perfetta autonomia patrimoniale tra società e singoli soci.	La costituzione deve avvenire tramite atto pubblico notarile. La somma minima di capitale da sottoscrivere all'atto di costituzione è di €10.000.	È prevista l'iscrizione al Registro delle Imprese. Risulta necessaria la nomina di un collegio di revisori o sindaci se si verificano una o più delle ipotesi seguenti: <ul style="list-style-type: none"> • la Srl deve presentare un bilancio consolidato • la Srl controlla una società soggetta a revisione contabile • la Srl ha stato patrimoniale attivo superiore a €4.000.000 • la Srl ha ricavi di esercizio superiori a €4.000.000 • la Srl ha una media di dipendenti occupati nell'esercizio superiore a 20
<i>Società a responsabilità limitata semplificata (Srls)</i>	La Srls presenta le stesse caratteristiche di autonomia patrimoniale e responsabilità della Srl ordinaria. I soci di una Srls possono soltanto essere persone fisiche.	La costituzione deve avvenire tramite atto pubblico notarile. La somma di capitale da sottoscrivere all'atto di costituzione è compresa tra €1 e €9.999. Il capitale sociale deve essere interamente versato e non è previsto il conferimento di capitale non monetario. Atto e statuto non sono modificabili.	È prevista l'iscrizione al Registro delle Imprese. Si applicano le stesse norme di controllo riservate alla Srl ordinaria.
<i>Startup</i>	La Startup è una società di capitali appena costruita, con vita inferiore a 5 anni e fatturato inferiore a €5.000.000. Non è quotata in borsa e non distribuisce utili, ma può emettere azioni senza diritto di partecipazione decisionale e studiare piani di stock option e work for equity. La startup si definisce "innovativa" se presenta almeno uno dei seguenti requisiti: <ul style="list-style-type: none"> • sostiene spese in R&S pari ad almeno il 15% del maggiore valore tra costo e valore totale della produzione • impiega personale altamente qualificato (1/3 dottori di ricerca, dottorandi o ricercatori, altrimenti, 2/3 laureati magistrali) • è titolare, depositaria o licenziataria di almeno un brevetto • è titolare di un software registrato 	Le startup hanno costi di registrazione agevolati: <ul style="list-style-type: none"> • Imposta di Registro €200; • Tassa di Archivio €27,50. 	È prevista l'iscrizione al Registro delle Imprese Speciale per i primi 5 anni di attività. Superati i 5 anni, può essere fatta l'iscrizione al Registro delle Imprese.

TIPO DI SOCIETA'	CARATTERISTICHE GENERALI	PROCEDURE COSTITUTIVE	MODALITA' DI REGISTRAZIONE E ALTRE FORME DI CONTROLLO
<i>Società in nome collettivo (Snc)</i>	La Snc è una società di persone che non presenta autonomia patrimoniale perfetta. Infatti, i soci sono solidalmente e illimitatamente responsabili degli obblighi della società, anche con il patrimonio personale. La Snc non ha l'obbligo di redigere il bilancio di esercizio né di depositarlo.	La costituzione deve avvenire tramite atto pubblico notarile.	È prevista l'iscrizione al Registro delle Imprese. Tutti i soci hanno facoltà amministrative secondo i termini definiti nell'atto costitutivo.
<i>Società in accomandita per azioni (SapA)</i>	La SapA è una SpA che presenta due diverse categorie di azionisti: <ul style="list-style-type: none"> • Accomandanti: hanno responsabilità limitata e non hanno facoltà amministrative • Accomandatari: hanno responsabilità illimitata e hanno facoltà amministrative 	La costituzione deve avvenire tramite atto pubblico notarile.	È prevista l'iscrizione al Registro delle Imprese.
<i>Società in accomandita semplice (Sas)</i>	La Sas è una Snc che presenta due diverse categorie di soci: <ul style="list-style-type: none"> • Accomandanti: hanno responsabilità limitata e non hanno facoltà amministrative • Accomandatari: hanno responsabilità illimitata e hanno facoltà amministrative 	La costituzione deve avvenire tramite atto pubblico notarile.	È prevista l'iscrizione al Registro delle Imprese.
<i>Società semplice (SS)</i>	La Società Semplice è una società di persone che svolge attività di tipo non commerciale.	La costituzione deve avvenire tramite atto pubblico notarile solo nel caso di conferimento di beni immobili come capitale sociale. Diversamente, è sufficiente una scrittura privata firmata e autenticata.	È prevista l'iscrizione al Registro delle Imprese nella sezione dedicata.
<i>Ditta individuale</i>	Trattasi dell'attività di impresa esercitata dal singolo imprenditore. La ditta individuale non ha l'obbligo di redigere o depositare il bilancio annuale e può riportare in esso anche soltanto incassi e pagamenti avvenuti.	Per la costituzione, non è necessario l'atto pubblico notarile.	È prevista l'iscrizione al Registro delle Imprese. Prevista la Sezione Ordinaria per l'Imprenditore Commerciale. Prevista la Sezione Straordinaria per il Piccolo Imprenditore.
<i>Filiale di società estera (BRANCH)</i>	La filiale italiana di una società estera deve essere amministrata da un rappresentante legale nominato dalla società madre.	La filiale viene costituita tramite delibera della società madre. Tale delibera, tradotta, giurata e autenticata, deve essere depositata negli atti di un notaio italiano.	È prevista l'iscrizione al Registro delle Imprese.
<i>Società cooperativa</i>	La società cooperativa è fondata con scopo mutualistico dai soci. Questi, contribuendo con capitale e lavoro, si adoperano col fine di ottenere vantaggi economici sui beni o i servizi offerti dalla cooperativa stessa.	La costituzione deve avvenire tramite atto pubblico notarile.	È prevista l'iscrizione al Registro delle Imprese. Il controllo interno è affidato al Collegio Sindacale.

TIPO DI SOCIETA'	CARATTERISTICHE GENERALI	PROCEDURE COSTITUTIVE	MODALITA' DI REGISTRAZIONE E ALTRE FORME DI CONTROLLO
<i>Consorzi e associazioni temporanee di impresa</i>	Il Consorzio è un'organizzazione di imprese che operano mutualmente per il conseguimento di un fine comune. Con l'Associazione Temporanea di Imprese, più aziende si uniscono per realizzare un progetto specifico, mantenendo la loro autonomia fiscale e sociale.	La costituzione deve avvenire tramite atto pubblico notarile.	È prevista l'iscrizione al Registro delle Imprese.

2- QUANDO LE SOCIETA' SONO CONSIDERATE RESIDENTI O NON RESIDENTI IN ITALIA?

Le Società di persone si definiscono “residenti in Italia” quando, per la maggior parte del periodo fiscale, hanno la sede legale o amministrativa oppure l’oggetto principale della società, nel territorio dello Stato italiano (art.5 – comma 3 – DPR 917/86 – TUIR).

Le Società di capitali si definiscono “residenti in Italia” quando, per la maggior parte dell’anno di imposta, hanno in Italia almeno una delle seguenti specifiche:

- La sede legale della società, dunque la sede e l’indirizzo indicati nell’atto costitutivo
- La sede amministrativa della società, dunque il luogo in cui avviene la gestione
- L’oggetto principale dell’attività

(art.73 – comma 3 – DPR 917/86 – TUIR).

3- QUALE ATTIVITA' SI CONSIDERA D'IMPRESA E QUALE NON (UFFICI AMMINISTRATIVI, LIAISON, UFFICI ACQUISTI, ECC.)?

Si definisce “attività d’impresa” l’esercizio di una attività di natura economica volta alla produzione o allo scambio di beni o servizi. Una qualunque attività che non presenti queste caratteristiche non è da considerarsi “attività d’impresa”.

4- QUALI UNITA' LOCALI ESTERE SCEGLIERE IN ITALIA: SEDI SECONDARIE, FILIALI, SUCCURSALI O STABILI ORGANIZZAZIONI?

Il reddito imponibile delle unità locali in Italia, ma con casa madre estera, è assoggettato alla stessa disciplina fiscale applicata alle società di capitali italiane.

In aggiunta, anche in materia di dividendi, plusvalenze e consolidato fiscale, ogni volta che si ha origine italiana dei redditi, si applicano le norme riservate alle società italiane.

Quando invece i redditi o i dividendi sono rispettivamente prodotti o pagati in Italia dalla casa madre estera, questi sono regolamentati diversamente.

5- COME SI CALCOLANO I REDDITI IMPONIBILI?

Ai fini IRES, l’imponibile è determinato dal reddito d’impresa, al quale vanno aggiunti i costi non deducibili e sottratti costi non presenti nel conto economico dell’esercizio ma ammessi in deduzione.

Ai fini IRAP, l’imponibile è determinato dalla differenza tra il valore della produzione e il costo della produzione stessa; con l’esclusione dei componenti positivi e negativi straordinari.

Si sposta ora il focus sulle rettifiche da apportare in fase di ultimazione del bilancio:

- I dividendi corrisposti a società residenti in Italia da altre società sono generalmente esenti ai fini IRES al 95% e ai fini IRAP al 100%.
- Gli interessi attivi su obbligazioni concorrono alla composizione del reddito soggetto a IRES, ma non sono rilevati ai fini IRAP.

- L'avviamento acquistato è ammortizzabile da 1/50 a 1/18 annuo del massimo valore ai fini IRES e IRAP.
- Il marchio è ammortizzabile da 1/50 a 1/18 annuo del massimo valore ai fini IRES e IRAP.
- I brevetti industriali sono ammortizzabili fino ad un massimo di ½ annuo del valore.
- I crediti iscritti in bilancio sono detraibili dello 0,5% fino ad un massimo importo detratto del 5% del totale dei crediti, solamente ai fini IRES.

Le spese, generalmente, sono deducibili in base alla competenza temporale.

Si applicano disposizioni speciali per le seguenti categorie:

- Le spese per la costituzione di una società sono deducibili in 5 anni, a partire dall'anno fiscale del primo utile registrato.
- Le spese di riparazione e manutenzione sono detraibili fino al 5% del costo totale originario dei beni ammortizzabili posseduti all'inizio dell'esercizio. Un'eventuale franchigia è detraibile nei 5 anni successivi, salvo eccezioni di settore.
- Le erogazioni liberali (donazioni) verso Onlus, Associazioni di promozione sociale, Cooperative Sociali e ONG sono detraibili al 30% per un importo complessivo inferiore a €30.000. In alternativa, è possibile una deduzione nel limite del 10% del reddito dichiarato.
- Le erogazioni liberali (donazioni) verso Organizzazioni di volontariato sono detraibili al 35% per un importo complessivo inferiore a €30.000 o, in alternativa, è possibile una deduzione nel limite del 10% del reddito dichiarato.
- Le spese di rappresentanza sono deducibili nei limiti dell'1% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta. Deducibili fino a €10.000 annui le spese inerenti a formazione e aggiornamento, compresi viaggio e soggiorno. Deducibili fino a €5.000 annui le spese per servizi personalizzati di certificazione di competenze (art.54 – comma 5 - TUIR).
- IMU indeducibile ai fini IRAP. Sui fabbricati strumentali, deducibile al 100% ai fini IRES, mentre, sui fabbricati non strumentali, resta l'indeducibilità anche sui redditi.
- I costi relativi a veicoli aziendali sono detraibili in diverse forme, disciplinate dall'art.164 (lettere a, b, b-bis) del TUIR, nelle aliquote del 20%, del 70%, dell'80% o del 100%, a seconda della fattispecie a cui si confanno.
- Deducibilità "analitica" integrale della quota IRAP riferita al valore imponibile dei costi per il personale dipendente (art.2 – comma 1 – DL 201/2011).
- Deducibilità "forfetaria" del 10% dell'IRAP versata sull'imponibile di interessi passivi e oneri assimilati, al netto di interessi attivi e proventi assimilati (art.6 – comma 1 – DL 185/2008).

La deducibilità delle "differenze temporanee" non avviene secondo il criterio di competenza.

Per "differenze temporanee" si intendono i casi in cui le competenze civilistiche e fiscali differiscono, causando variazioni reddituali di segno opposto in due momenti distinti. Sono casi di differenze temporanee anche le differenze tra i valori iscritti a bilancio e i valori fiscali di attività o passività. Si articolano dunque due casistiche contrapposte e non sovrapponibili:

- Differenza temporanea "deducibile" se comporta una riduzione del reddito imponibile futuro, a fronte di un aumento del reddito imponibile attuale.
- Differenza temporanea "tassabile" se comporta un aumento del reddito imponibile futuro, a fronte di una riduzione del reddito imponibile attuale.

Qualsiasi costo privo di adeguata documentazione che ne dimostri una valida giustificazione è da considerarsi formalmente indeducibile, dunque, non concorre alla riduzione del reddito.

Gli utili e le riserve di utili delle società "black list", partecipate da società italiane direttamente o indirettamente, sono integralmente imponibili ai sensi dell'art.89 – comma 3 – TUIR. I

suddetti utili sono dunque soggetti alle imposte sui redditi, a seguito dell'affrancamento degli stessi, tramite aliquota sostitutiva del 9% per i soggetti IRES.

6- QUALE TRATTAMENTO È RISERVATO ALLE MINUSVALENZE PATRIMONIALI?

La minusvalenza patrimoniale si configura nel caso in cui, a seguito della vendita di un cespite, lo stesso prezzo di vendita risulti inferiore al valore contabile residuo del bene in questione.

Tuttavia, risulta invece possibile carry-forward (riporto in avanti) in tema di perdita fiscale.

In questo caso, infatti, la perdita può essere portata a compensazione, nei periodi fiscali successivi, fino ad un massimo dell'80% del reddito imponibile dell'anno di riferimento.

In aggiunta, per le perdite fiscali registrate nei primi 3 anni di attività di impresa, non si applica la limitazione di cui sopra; purché le perdite siano relative all'avvio di una "nuova attività".

7- INTERESSI: QUALE DEDUCIBILITÀ?

Gli interessi passivi sono interamente deducibili nei limiti degli interessi attivi a bilancio.

La deducibilità per interessi passivi eccedenti gli interessi attivi è limitata al 30% del ROL (Risultato Operativo Lordo), risultato della gestione al netto degli ammortamenti.

Ai fini del calcolo del ROL è doveroso ricordare che:

- I dividendi ricevuti da società controllate (meno del 50%) estere, contribuiscono.
- I dividendi ricevuti da società controllate (più del 50%) estere, non contribuiscono.

In aggiunta si specifica che:

- Risulta possibile il riporto avanti dell'eccedenza indeducibile degli interessi, per compensare il tetto di deducibilità (30% del ROL) nei periodi fiscali successivi.
- Risulta possibile il riporto avanti, fino ai 5 anni successivi, del 30% del ROL non dedotto, per compensare gli interessi indeducibili.
- Gli interessi sostenuti in relazione all'acquisto o alla costruzione di immobilizzazioni necessarie allo scopo dell'impresa possono essere capitalizzati in bilancio e inclusi nel costo ammortizzabile fino al periodo d'imposta in cui i beni sono messi in uso.

8- È RICONOSCIUTA LA DEDUCIBILITÀ DELLE QUOTE DI AMMORTAMENTO?

L'ammortamento può essere dedotto ai fini fiscali italiani nei limiti previsti dalla legge italiana e coerentemente con i limiti previsti dal Decreto del Ministero delle Finanze 31 dicembre 1988.

L'ammortamento è calcolato sul costo originario. Si applicano le seguenti regole:

- è calcolato separatamente per ciascun bene o categoria di beni: quando un bene viene venduto, il suo costo non ammortizzato viene dedotto dai proventi della vendita e l'eventuale eccedenza tassata come reddito ordinario. Qualsiasi perdita derivante è dedotta dal reddito imponibile;
- i beni il cui costo unitario è inferiore a 516,46 euro sono interamente deducibili come spese nell'anno di riferimento;
- l'ammortamento è deducibile a partire dall'esercizio in cui il bene è utilizzato per la prima volta.

Il Ministero delle Finanze italiano (MEF) fissa le aliquote di ammortamento, che variano a seconda del tipo di attività e del settore in cui opera un'azienda, come indicato nella tabella seguente:

<i>Tipo di bene</i>	<i>%</i>
Fabbricati industriali	3-5
Fabbricati leggeri	10
Impianti e macchinari	6-30

<i>Tipo di bene</i>	<i>%</i>
Mobili e attrezzature per ufficio	12
Attrezzatura leggera	7,5–40
Hardware	20
Veicoli a motore	20- 25

La legislazione italiana non prevede ammortamenti fiscali per i terreni su cui sono ubicati i fabbricati industriali. Lo stesso trattamento vale per l'acquisto di immobili con contratto di locazione finanziaria.

L'ammortamento di un'auto aziendale è deducibile nei limiti previsti per le spese dell'auto aziendale.

9- QUALE TRATTAMENTO FISCALE PER LE SOCIETA' RESIDENTI?

I redditi imponibili e le plusvalenze delle società residenti sono assoggettati al pagamento dell'IRIS (imposta sul reddito delle società) con aliquota del 24% (27,5% per banche e altri istituti finanziari).

Per le società di comodo con anni d'imposta successivi al 17 settembre 2011, l'aliquota è del 38%. Una società è considerata di comodo se:

- non supera il c.d. test di operatività, previsto dal comma 1 della Legge 724/94
- è in perdita per 5 periodi di imposta consecutivi, o per quattro periodi è in perdita e per il quinto non consegue il reddito minimo delle società di comodo.

Le società – residenti e non residenti - versano l'IRAP sul valore della produzione netta, che può variare sostanzialmente dal reddito imponibile. Le aliquote variano dal 3,9% al 5,9%, a seconda della regione e del settore di attività (le attività finanziarie sono soggette alle aliquote fiscali più elevate). Il 10% dell'IRAP è deducibile ai fini IRIS.

I dividendi corrisposti da società italiane o estere sono assoggettati all'IRIS sul 5% del totale.

10- LE SOCIETA' APPARTENENTI A UN GRUPPO SONO CONSIDERATE UNA SINGOLA IMPRESA AI FINI FISCALI?

La scelta del consolidato fiscale va esercitata dalla controllante e dalle controllate incluse nel consolidamento. Le società residenti che beneficiano di esenzioni parziali o totali dall'imposta societaria non possono far parte di un gruppo. Una società non residente può esercitare l'opzione come società controllante solo se residente in un paese con un AFB e se possiede una stabile organizzazione in Italia.

Una società è controllata da un'altra se quest'ultima detiene direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto della prima e detiene direttamente o indirettamente più del 50% delle azioni della prima società ed ha diritto a più del 50% degli utili della prima.

Per scegliere il consolidato fiscale devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- tutte le società del gruppo devono applicare lo stesso anno fiscale
- tutte le società del gruppo devono decidere congiuntamente
- il domicilio deve essere fissato presso la sede della società controllante per l'invio di notifiche,
- la scelta del consolidamento va comunicata all'Agenzia delle Entrate entro il 16° giorno del sesto mese del primo anno fiscale di applicazione del consolidato fiscale.

I redditi e le perdite imponibili delle società controllate sono aggregati in una dichiarazione consolidata e tassati a livello della società controllante. La base imponibile consolidata corrisponde alla somma del reddito imponibile (o perdita) totale della società controllata, indipendentemente dalla partecipazione effettivamente posseduta dalla controllante.

I pagamenti effettuati tra le società partecipanti a titolo di corrispettivo per il "trasferimento" della base imponibile non sono tassabili né deducibili. Se l'utile consolidato è negativo (ossia

una perdita aggregata), la controllante può riportare a nuovo la perdita. Le perdite fiscali sostenute prima della scelta del consolidamento possono essere utilizzate solo dalla società che ha subito la perdita. I crediti d'imposta in eccesso esistenti prima del consolidamento possono essere utilizzati dalla controllante e dalla controllata. I dividendi distribuiti tra le società che hanno aderito al regime di consolidamento sono esenti al 95%.

Il consolidamento va mantenuto per tre anni fiscali.

La società controllante è l'unica responsabile del calcolo e del pagamento dell'imposta. Le controllate sono solidalmente responsabili di imposte, sanzioni e interessi dovuti rispetto alla propria quota del reddito imponibile complessivo.

11- COME SONO TASSATE LE UNITA' LOCALI STRANIERE E LE SOCIETA' NON RESIDENTI?

Una società estera è assoggettata alla tassazione italiana sui redditi maturati in Italia ed effettivamente connessi con un'attività commerciale in Italia.

Gli utili commerciali e le plusvalenze di una filiale italiana originati in Italia sono calcolati sulla stessa base e sono soggetti alle stesse aliquote fiscali di una società italiana.

Le società non residenti sono soggette a IRES e IRAP sulle plusvalenze derivanti dal trasferimento di beni da una stabile organizzazione italiana.

Le plusvalenze derivanti da società non residenti da cessione di investimenti immobiliari ubicati in Italia sono assoggettate ad IRES ad aliquota normale.

È invece esente il trasferimento di investimenti immobiliari siti in Italia non costituiti da terreni edificabili se l'investimento è posseduto da più di cinque anni.

Le plusvalenze realizzate su azioni di società residenti in Italia sono, in linea di principio, imponibili in Italia a meno che non sia prevista un'esenzione AFB di riferimento. Ulteriori esenzioni sono previste per il trasferimento di azioni:

- di società quotate se l'importo trasferito in un periodo di 12 mesi non supera il 2% dei diritti di voto o il 5% del capitale sociale, e
- da società estere purché residenti in paesi white-list (ovvero paesi con pieno scambio di informazioni, come paesi UE, ecc.).

Quando non si applicano eccezioni, al trasferimento di partecipazioni qualificate si applica un'aliquota fiscale effettiva del 13,7% (ossia l'importo delle partecipazioni vendute in un periodo di 12 mesi supera il 20% dei diritti di voto o il 25% del relativo capitale sociale). Per il trasferimento di altre partecipazioni si applica un'aliquota del 26%.

12- È PREVISTA UN'IMPOSTA SULLE PLUSVALENZE PATRIMONIALI?

Le plusvalenze sono calcolate sottraendo il valore netto contabile di un bene dai proventi della vendita (al netto dei costi direttamente attribuibili alla vendita). In linea di massima, le plusvalenze sono interamente tassabili come reddito ordinario indipendentemente dal bene o diritto cui si riferiscono.

Le plusvalenze sono rilevanti ai fini dell'imposta sul reddito delle società quando derivano da:

- vendita dei beni dell'azienda
- indennità per perdite o danni a cose, inclusi i pagamenti assicurativi
- assegnazione di beni aziendali agli azionisti o loro dismissione dall'entità aziendale (la plusvalenza è calcolata come differenza tra il valore equo di mercato di un'attività e il suo costo originario), e
- conferimento in conto capitale di attività.

Le plusvalenze possono essere tassate, a scelta del contribuente, nell'anno in cui sono realizzate, o in quote uguali in un periodo di 5 anni, a partire dall'anno di realizzazione. L'opzione di rateizzazione si applica esclusivamente ai beni detenuti da almeno 3 anni.

Nessuna imposta sulle plusvalenze è riscossa in caso di fusioni o scissioni (che comportino il trasferimento dell'intero patrimonio netto della società o di parte di esso), né a livello delle entità incorporate né a livello di azionisti in relazione allo scambio di azioni.

Il corrispettivo per il computo della plusvalenza è il maggiore tra il valore attribuito dal contribuente alla partecipazione e quello attribuito dal percipiente al patrimonio. Il conferimento di un'impresa o di una partecipazione è fiscalmente neutro.

Le plusvalenze da alienazione di azioni e altre partecipazioni di persone giuridiche sono esenti dall'IRES per il 95%.

Per poter beneficiare di questa esenzione del 95% (regime di esenzione dalla partecipazione) è necessario che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- La partecipazione è stata mantenuta ininterrottamente dal primo giorno del 12° mese precedente la dismissione (si applica il principio LIFO).
- La partecipazione è stata contabilizzata come un investimento a lungo termine (immobilizzazioni) nel primo bilancio del periodo di detenzione.
- La società partecipante non è stata residente in un Paese con regime fiscale privilegiato relativamente alle società estere controllate (CFC), dall'inizio del terzo esercizio precedente l'anno di cessione (test "soggetto a imposta"). In particolare la legge prevede che:
 - il criterio è soddisfatto anche quando è stato ottenuto un ruling secondo il quale la società partecipante non realizza lo spostamento del reddito italiano in un Paese a regime fiscale privilegiato, e
 - quando le azioni sono in una holding, tale società è considerata "assoggettata a imposta" se le sue controllate, che rappresentano la maggioranza del patrimonio della holding, sono assoggettate all'imposta italiana.
- La società partecipante svolge una vera e propria attività d'impresa dall'inizio del terzo esercizio precedente l'anno di cessione (test "attività attiva"). In particolare la legge prevede che:
 - le società, il cui valore del patrimonio è rappresentato principalmente da immobili non utilizzati nell'attività di impresa, non figurano svolgere una vera e propria attività d'impresa
 - il "test aziendale attivo" non si applica nel caso di società partecipanti quotate in borsa, e
 - quando le azioni sono in una holding, i criteri di cui sopra devono essere verificati dalle società controllate le cui azioni rappresentano la maggioranza del patrimonio della holding.

Se sono soddisfatte le condizioni di esenzione della partecipazione, le minusvalenze sono indeducibili.

Le plusvalenze relative alla cessione di partecipazioni che non rientrano nel regime di esenzione da partecipazione sono interamente imponibili. Le minusvalenze sono integralmente deducibili per la quota eccedente i dividendi non imponibili.

Le minusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni non ammissibili al regime di esenzione dalla partecipazione, non sono fiscalmente deducibili fino a concorrenza della quota non imponibile del dividendo percepito da tali partecipazioni nei 36 mesi precedenti.

Dal 1° gennaio 2023, le plusvalenze annue superiori a 2.000 euro derivanti dalla vendita o dal trasferimento di criptovalute sono soggette a tassazione come reddito ordinario. Le perdite da criptovalute possono essere compensate con gli utili da criptovalute e le perdite non utilizzate possono essere riportate per 4 anni.

13- QUALE TRATTAMENTO FISCALE IN CASO DI LIQUIDAZIONE DI UNA SOCIETA'?

Una società italiana in liquidazione continua a essere soggetta a IRES e IRAP su tutti gli utili e le plusvalenze realizzati durante il suo periodo di liquidazione. Le attività distribuite ai soci devono essere trattate come cedute al valore equo di mercato e valutate per l'eventuale tassazione di conseguenza.

In altre parole, la differenza tra l'importo percepito da ciascun socio (comprensivo del valore equo di mercato delle eventuali distribuzioni in natura) e la base imponibile della partecipazione è imponibile in capo al socio come dividendo se è una persona fisica e come plusvalenza o dividendo (a seconda della natura dell'equità distribuita) se il socio è una società. Le disposizioni che si applicano ai dividendi ordinari si applicano anche ai soci non residenti.

Nei casi in cui la procedura di liquidazione inizia dopo l'inizio del periodo d'imposta ordinario, il periodo compreso tra la data di inizio del periodo d'imposta ordinario e la data di inizio della liquidazione è considerato un periodo d'imposta separato.

Salvo che le procedure di liquidazione durino più di cinque periodi d'imposta, ogni periodo d'imposta in liquidazione avrà un debito d'imposta non definitivo soggetto a conguaglio definitivo, sulla base del consolidamento definitivo di tutti i periodi d'imposta di liquidazione.

14- CESSIONE O RIACQUISTO DI AZIONI: QUALI CONSEGUENZE FISCALI?

Il capitale versato di una società italiana può essere ridotto in virtù di una delibera assembleare. I creditori possono opporsi a tale riduzione se il rimborso dei loro crediti è messo in pericolo.

In caso di riduzione del capitale, la quota rimborsata agli azionisti che eccede il prezzo di acquisto delle azioni rimborsate, viene trattata come plusvalenza.

Secondo il diritto societario italiano, una società per azioni (SpA) può riacquistare, con delibera assembleare, non più del 20% delle proprie azioni, purché l'utile a nuovo disponibile sia almeno pari al costo delle azioni riacquistate.

Gli importi pagati agli azionisti in eccesso rispetto al costo delle azioni sono trattati come plusvalenze.

Il limite di cui sopra non si applica in caso di fusione inversa o in altri casi specifici.

I dividendi relativi alle azioni riacquistate devono essere pagati agli azionisti, ossia vengono riattribuiti proporzionalmente ad altre azioni.

15- QUALI ALTRE IMPOSTE SONO PREVISTE IN ITALIA?

Imposta sul Valore Aggiunto (IVA)

È applicata ad un'aliquota del 22% sulla fornitura di merci e servizi da parte di persone giuridiche italiane. Alcune merci ed alcuni servizi sono tassati al 4%, altri al 5% ed altri al 10%; altri ancora sono esenti.

A Livigno, Campione d'Italia e nelle acque italiane del Lago di Lugano, l'IVA non viene applicata.

Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

Le imprese residenti sono inoltre soggette all'imposta regionale denominata IRAP (imposta regionale attività produttive). L'IRAP è un'imposta locale dovuta sul valore aggiunto prodotto dall'attività svolta in una determinata regione italiana. L'IRAP è dovuta da qualsiasi ente che eserciti un'attività commerciale organizzata nella forma di impresa o eserciti una professione

Nuova IMU (Imposta Municipale Unica)

Con la Legge di Bilancio 2020 dal 1° gennaio 2020 è stata abrogata la IUC (Imposta Unica Comunale) che comprendeva l'IMU, la TASI e la TARI, ed è stata istituita la "nuova IMU" Imposta che accorpa in parte la precedente TASI semplificando la gestione dei tributi locali e definendo con più precisione dettagli legati al calcolo dell'imposta. Inoltre rimane in piedi la TARI (tassa rifiuti) destinata a finanziare il costo del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore.

Nella nuova IMU sono invariati i moltiplicatori.

Sono state riviste le aliquote base che diventano uguali alla somma delle aliquote base IMU e TASI.

L'aliquota base IMU per le abitazioni principali di lusso è pari al 5 per mille e il Comune la può aumentare fino al 6 per mille o ridurre fino all'azzeramento.

L'aliquota base per le altre tipologie di immobili è pari all'8,6 per mille (7,6 IMU + 1 TASI), aliquota massima 10,6 per mille, oppure ridotta fino all'azzeramento (tranne la categoria catastale D dove c'è la quota statale). I Comuni che hanno in precedenza utilizzato la maggiorazione TASI dello 0,8 possono continuare ad applicarla per avere quindi un'aliquota IMU massima pari all'11,4 per mille.

Resta confermata l'esenzione per le abitazioni principali non di lusso (categorie catastali dalla A2 alla A7).

Per quanto riguarda le altre tipologie di immobili, quelli che prima erano esenti IMU (rurali strumentali e beni merce) sono soggetti IMU con le stesse aliquote base TASI ovvero:

- Fabbricati rurali strumentali: aliquota base 1 per mille, aliquota massima 1 per mille, oppure ridotta fino all'azzeramento
- Beni merce e solo fino al 2021: aliquota base 1 per mille, aliquota massima 2,5 per mille, oppure ridotta fino all'azzeramento.
- Terreni agricoli: aliquota base 7,6 per mille, aliquota massima 10,6 per mille, oppure ridotta fino all'azzeramento. I terreni incolti sono espressamente citati ed equiparati ai terreni agricoli.
- Immobili ad uso produttivo - gruppo catastale D: aliquota base 8,6 per mille (7,6 per mille è riservata allo stato) aliquota massima 10,6 per mille, aliquota minima 7,6 per mille.

Sono state in gran parte riconfermate le tipologie di abitazioni assimilabili ad abitazione principale con una eccezione importante che riguarda i pensionati AIRE che adesso non beneficiano più dell'esenzione per l'abitazione posseduta in Italia.

Per quanto riguarda la determinazione dell'imposta il calcolo è mensile.

Per nuovi immobili il primo mese si conta se il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto; in caso di parità di giorni è comunque in capo all'acquirente.

Fino al 2019 il versamento era da effettuarsi in 2 rate uguali pari al 50% dell'importo (salvo conguaglio a saldo). Dal 2020 il calcolo è da effettuarsi in base al possesso mensile ovvero per semestre sempre considerando il conguaglio a saldo in caso di possibili variazioni di aliquote da parte del Comune.

Le scadenze sono il 16 giugno e il 16 dicembre.

Imposta di registro immobiliare

Le aliquote fiscali per i trasferimenti di proprietà variano a seconda che il trasferimento sia soggetto a IVA.

Per i trasferimenti non assoggettati ad IVA è generalmente a carico dell'acquirente una imposta di registro del 9% (2% per le residenze primarie non di lusso), con un minimo di 1.000 euro. Sono inoltre dovute un'imposta ipotecaria fissa di 50 euro e una imposta catastale fissa di 50 euro.

Per i trasferimenti assoggettati ad IVA, l'acquirente versa un'imposta fissa di registro di 200 euro, un'imposta ipotecaria fissa di 200 euro e una imposta catastale fissa di 200 euro.

Imposta sulla cessione di azioni, obbligazioni e altri titoli

Il trasferimento di azioni e titoli simili è soggetto all'imposta di registro per l'importo fisso di 200 euro. Tuttavia, i trasferimenti sono esenti se effettuati tramite una borsa valori riconosciuta o tra una banca o altro intermediario autorizzato e un soggetto non residente.

Contributi per la previdenza sociale

I contributi previdenziali variano in base alla categoria del dipendente e al tipo di attività. Le imposte dovute dai datori di lavoro e dai dipendenti sulla retribuzione lorda sono comprese tra il 30% e il 34% e tra il 9% e il 10%, rispettivamente.

Imposta sui premi assicurativi

I premi assicurativi sono soggetti a tassazione con aliquote che variano tra il 2,5% e il 7,5%, a seconda del settore assicurativo.

Tasse sui veicoli a motore

Il trasferimento di proprietà di autoveicoli è assoggettato a imposte locali (150 € per le auto, con importi superiori applicabili al trasferimento di camion e mezzi di trasporto pesante).

Le auto più potenti sono soggette a un'imposta aggiuntiva basata sulla cilindrata.

Imposta sul gioco d'azzardo

Le vincite derivanti dal gioco d'azzardo sono tassate in capo alla persona fisica o giuridica che conduce l'attività ad aliquote che variano a seconda della quantità e della tipologia di gioco.

Viene applicata un'imposta del 6% su tutte le vincite superiori a 500 € delle lotterie istantanee nazionali (inclusi, ad esempio, i gratta e vinci); sul Superenalotto ritenuta del 20%

Imposta sulle transazioni finanziarie

Al valore di transazione delle cessioni di azioni (e altri strumenti rappresentativi di capitale) emesse da società residenti in Italia è applicata un'imposta con aliquota dello 0,2%. Qualora l'operazione avvenga su un mercato regolamentato, l'aliquota fiscale è ridotta allo 0,1%.

L'imposta è dovuta anche se la transazione è conclusa fuori dall'Italia e se anche entrambe le parti sono ubicate all'estero, mentre non è dovuta su trasferimenti per successione o donazione, su nuove emissioni di azioni, o su azioni negoziate su mercati regolamentati di società italiane con capitale inferiore a 500.000 € nell'anno precedente.

È inoltre prevista un'imposta sui derivati fino a 200 € per transazione, a seconda del tipo di strumento negoziato e del suo valore. L'imposta è ridotta del 20% per transazioni su mercati regolamentati. Un prelievo dello 0,02% viene applicato sul trading ad alta frequenza sui mercati finanziari italiani.

Imposta sui servizi digitali

Dal 1 ° gennaio 2020 si applica un'imposta del 3% sui redditi da servizi digitali ai contribuenti con fatturato superiore a 750 milioni di euro e con entrate da servizi digitali superiori a 5,5 milioni di euro. I servizi digitali includono pubblicità digitale, interfacce digitali interattive e trasmissione di dati digitali.

Contributo straordinario di solidarietà alle aziende energetiche

Si applica alle aziende energetiche che nel 2022 hanno ricavato almeno il 75% dei propri utili dalla produzione, importazione o vendita di energia elettrica o gas naturale, o dalla produzione, importazione, distribuzione o vendita di prodotti petroliferi. Il contributo del 50% va versato entro il 30 giugno 2023 e si applica alla quota di utile che nel 2022 ha superato di oltre il 10% la media degli utili dei 4 anni precedenti (dal 2018 al 2021).

16- COME SONO CONSIDERATI E COME SONO TASSATI I DIVIDENDI, GLI INTERESSI E LE ROYALTIES?

Dividendi

I dividendi pagati ad azionisti residenti non titolari di partita IVA sono soggetti ad una ritenuta del 26% a titolo d'imposta. Quelli pagati ad azionisti titolari di partita IVA e/o a Società sono soggetti a tassazione ordinaria su una base imponibile del:

- 58,14% per le persone fisiche titolari di partita IVA e Società di Persone;
- 5% per le Società di Capitali.

I dividendi pagati ad azionisti non residenti sono soggetti ad una ritenuta d'acconto del 26%. Se l'ente beneficiario può dimostrare di aver pagato un'ultima imposta su tali dividendi, un massimo di 11/26 della ritenuta d'acconto del 26% prelevata in Italia (o l'importo pagato nel

paese di residenza, qualunque sia il minore) può essere rimborsato dal fisco italiano. Il tasso netto dopo il rimborso massimo è quindi del 15%.

Le aliquote di cui sopra possono essere ridotte in base a un AFB.

Inoltre, l'aliquota applicabile è ridotta all'1,2% se il beneficiario dei dividendi:

- è soggetto all'imposta sul reddito delle società nel suo paese d'origine, e
- è residente in un altro Stato membro dell'UE o dello Spazio Economico Europeo ed è iscritto nella White List rilasciata dal Ministero delle Finanze (MEF).

La riduzione non è disponibile per i soggetti non residenti non soggetti all'imposta sulle società, indipendentemente dal luogo in cui si trovano.

Interessi

In generale, i pagamenti di interessi a società residenti e non residenti sono soggetti a una ritenuta del 26%. Gli interessi pagati sui titoli di Stato sono tassati al 12,5%.

Gli interessi sulle obbligazioni pubbliche e private emesse prima del 1° gennaio 1997 possono essere soggetti ad altri tassi.

Royalties

Le royalties corrisposte a società residenti sono soggette a tassazione ordinaria (IRES e IRAP).

Quelle corrisposte a società non residenti sono in genere soggette a una ritenuta d'acconto del 30%, che generalmente viene applicata al 75% dell'importo lordo del pagamento.

Tuttavia, le aliquote di cui sopra possono essere ridotte in presenza di un AFB.

17- QUALE METODOLOGIA DI VALUTAZIONE NEL CALCOLO DELLE RIMANENZE O DELLE SCORTE?

In Italia le giacenze di magazzino sono valutate al minore tra il costo e il valore di mercato.

Nella determinazione del costo, viene solitamente utilizzato il metodo LIFO, pur essendo ammessi anche il FIFO e il costo medio ponderato.

18- COME SONO TASSATE LE PERSONE FISICHE RESIDENTI?

Soggettività fiscale

Una persona fisica è considerata residente in Italia se:

1. è iscritta all'Anagrafe delle persone residenti in Italia
2. ha il proprio domicilio o la propria dimora abituale in Italia
3. se ha il proprio centro di interessi, la sede principale degli affari, degli interessi e il domicilio in Italia.

I residenti sono assoggettati all'imposta italiana sul reddito. Il reddito di origine estera è tassato su base lorda e le imposte pagate nel paese estero danno diritto ad un credito d'imposta da utilizzare a scomputo del debito fiscale italiano su tale reddito.

Aliquote

Le attuali aliquote IRPEF sono le seguenti:

<i>Reddito imponibile €</i>	<i>Aliquota IRPEF</i>
0 – 15.000	23%
15.000 – 28.000	25%
28.000 – 50.000	35%
Oltre 50.000	43%

I lavoratori autonomi e le ditte individuali con fatturato annuo non superiore a 85.000 Euro, che non possiedono redditi di lavoro dipendente o da pensione superiore a 30.000 Euro, che non corrispondono stipendi per più di 20.000 Euro, che non sono soci di società di persone o società di capitali in trasparenza, sono ammessi al regime forfetario che prevede il

riconoscimento di costi determinati forfetariamente e l'imposizione sull'utile con un'aliquota del 5% o del 15% , che sostituisce IRPEF, addizionale regionale, addizionale comunale, IVA e IRAP.

Oltre all'IRPEF le persone fisiche sono assoggettate all'addizionale regionale, con aliquote variabili stabilite dalle Regioni, e all'addizionale comunale che può essere deliberata da ogni Comune con un limite massimo dello 0,8%.

Detrazioni e agevolazioni

Un contribuente residente può richiedere una riduzione del 19% (ovvero un credito d'imposta pari al 19% del loro importo) su diverse spese sostenute, inclusi interessi passivi su mutui immobiliari, spese mediche e chirurgiche, premi su polizze assicurative vita e sanitarie.

I contributi previdenziali obbligatori sono interamente deducibili dal reddito imponibile.

Altre spese possono essere detratte solo se sostenute a seguito di attività imprenditoriale o di lavoro autonomo e le eventuali perdite possono essere compensate con altri redditi personali.

I coniugi possono decidere di presentare la dichiarazione dei redditi congiunta.

È previsto un credito d'imposta per ogni figlio o per il coniuge a carico. Ci sono, inoltre, precise disposizioni che definiscono quando alcuni parenti possono essere considerati "a carico". In tali casi, è consentita una detrazione come per i figli a carico.

Imposta di successione e sulle donazioni

L'imposta viene applicata sui trasferimenti di beni (anche situati all'estero) per successione o per donazione e versata dagli eredi, dai legatari o dai beneficiari.

Le aliquote sono applicate a seconda del valore imponibile del bene:

<i>Ammontare dell'eredità/donazione €</i>	<i>Categoria dell'erede/beneficiario</i>		
	<i>I</i>	<i>II</i>	<i>III</i>
0 – 1.000.000	0	6	8
Oltre 1.000.000	4	6	8

Le categorie sono le seguenti:

I coniugi, ascendenti e discendenti in linea diretta;

II altri tipi di parentela fino al quarto grado, in linea collaterale al terzo;

III tutte le altre persone.

Pensione, previdenza sociale e politica sanitaria nazionale

I dipendenti, alcuni lavoratori autonomi e i titolari di attività commerciali sono obbligati a versare contributi all'INPS (Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale) o a fondi diversi (statali o privati).

I contributi obbligatori ai regimi pensionistici sono deducibili, mentre i sussidi erogati da tali regimi sono soggetti all'imposta sul reddito. Il calcolo del contributo per i lavoratori autonomi è basato sul reddito, con aliquota soggetta a frequenti modifiche (24% calcolato su un reddito massimo di € 113.520 per il 2023).

I contributi obbligatori non si applicano ai professionisti che contribuiscono a uno specifico regime pensionistico obbligatorio (ad esempio medici, avvocati, notai, ingegneri).

I datori di lavoro sono obbligati a contribuire ai fondi pensione statali per conto dei propri dipendenti. La quota versata dal datore di lavoro è compresa tra il 30% e il 34% circa dello stipendio lordo del dipendente, mentre la quota dei dipendenti è pari a circa il 9-10% dello stipendio. Tutte queste aliquote sono soggette a continue variazioni.

Il datore di lavoro trattiene la quota dei contributi del dipendente e inoltra il pagamento al fondo pensione statale dell'importo totale dovuto.

I contributi del datore di lavoro non sono inclusi nel compenso imponibile del dipendente e sono deducibili dalle tasse ai fini dell'imposta sulle società. Lo stesso vale per i contributi del datore di lavoro ai fondi pensione aziendali, a condizione che siano soddisfatte determinate condizioni.

I dipendenti sono obbligati a partecipare a fondi pensione statali, ma possono scegliere se partecipare o meno a un regime pensionistico aziendale. Il TFR (Trattamento di Fine Rapporto - bonus obbligatorio corrisposto dalle aziende in caso di interruzione del rapporto di lavoro per qualsiasi motivo) deve essere versato annualmente all'Ente Pensionistico Pubblico o ad altro fondo pensione scelto dal dipendente.

La quota del dipendente dei contributi previdenziali obbligatori è trattenuta alla fonte dal datore di lavoro. Il totale dovuto viene versato mensilmente ai fondi pensione statali.

Le pensioni pagate da enti pubblici o da assicurazioni private sono considerate reddito da lavoro dipendente e quindi tassabili alle stesse aliquote.

Gli AFB possono prevedere la tassazione delle pensioni nel paese di residenza del beneficiario o nel paese da cui vengono erogate.

Tutti i soggetti residenti in Italia hanno diritto alle cure mediche gratuite dei medici di base e degli ospedali convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale. Viene applicata una piccola tassa per farmaci e medicinali prescritti dal Servizio Sanitario Nazionale. Gli individui a basso reddito e alcuni altri gruppi sono esenti da queste spese.

Esiste anche una vasta rete sanitaria privata. Non è prevista una tariffa standard per i servizi medici privati. Ci sono inoltre numerosi programmi di assicurazione medica privata per coprire i costi delle cure mediche private.

Il sistema previdenziale italiano è finanziato tramite contributi obbligatori, versati dai residenti che producono reddito, e copre pensioni di anzianità, indennità di disoccupazione, assistenza sanitaria e prestazioni di maternità.

19- IN QUALI OBBLIGHI FISCALI INCORRONO I PRESTATORI DI LAVORO STRANIERI? QUANDO SONO CONSIDERATI RESIDENTI?

Soggettività fiscale

Gli stranieri che lavorano in Italia sono considerati residenti se per la maggior parte del periodo fiscale sono registrati presso l'anagrafe oppure se risiedono o sono domiciliati entro il territorio dello Stato.

I non residenti sono assoggettati all'imposta italiana solo sul reddito di origine italiana. Il reddito da dividendi, interessi e royalty è soggetto a una ritenuta alla fonte e non è necessario presentare una dichiarazione dei redditi in relazione a tale reddito.

Aliquote

Le attuali aliquote IRPEF sono le seguenti:

<i>Reddito imponibile €</i>	<i>Aliquota IRPEF</i>
0 – 15.000	23%
15.000 – 28.000	25%
28.000 – 50.000	35%
Oltre 50.000	43%

Oltre all'IRPEF le persone fisiche sono assoggettate all'addizionale regionale, con aliquota fino a 1,4%, ed all'addizionale comunale che può essere deliberata da ogni comune con un limite massimo dello 0,5%. Inoltre, in presenza di determinati requisiti, sono assoggettati anche all'IRAP fino ad un massimo dello 0,5%.

Detrazioni e agevolazioni

I coniugi in taluni casi possono decidere di presentare la dichiarazione dei redditi congiunta.

Imposta di successione e sulle donazioni

I non residenti sono soggetti all'imposta sulle successioni o sulle donazioni solo nel caso di beni situati in Italia.

Pensione, previdenza sociale e politica sanitaria nazionale

L'Italia ha una vasta rete di accordi in materia di previdenza sociale, la maggior parte dei quali prevedono l'esenzione dai contributi al sistema di previdenza italiano per gli stranieri che lavorano temporaneamente in Italia, a condizione che mantengano la loro partecipazione al sistema sanitario del paese d'origine.

L'Italia ha firmato questo tipo di accordi con: Argentina, Australia, Austria, Brasile, Canada, Messico, Norvegia, Stati Uniti, Svezia, Svizzera, Tunisia, Unione Europea (accordi multilaterali) e Venezuela.

20- TERMINI PER IL PAGAMENTO DELLE IMPOSTE: L'ANNO FISCALE IN ITALIA

Il sistema è basato sull'autoliquidazione. Il bilancio di una società deve essere approvato dagli azionisti entro 120 giorni dalla fine dell'anno fiscale o, in alcuni casi, entro 180 giorni (nel caso di bilanci consolidati).

Le società devono presentare la dichiarazione entro la fine dell'undicesimo mese dalla fine dell'anno finanziario. IRES e IRAP vanno pagate entro il 30° giorno del sesto mese dalla fine dell'anno finanziario, tranne ove diversamente stabilito.

Sono previsti due acconti. La prima rata deve essere pari a circa il 40% dell'importo dell'imposta dovuta l'anno precedente e la seconda rata deve essere circa il 60% di tale importo. Gli acconti totali devono corrispondere al 100% dell'imposta dovuta per l'anno fiscale precedente.

Il mancato pagamento dell'imposta è soggetto a una penale del 30% dell'imposta dovuta, ridotta al 15% se il pagamento viene effettuato entro 90 giorni. Per i pagamenti effettuati entro 15 giorni, la penale del 15% è ridotta di un quindicesimo per ogni giorno di ritardo.

Inoltre, i ritardi di pagamento sono soggetti ad interessi ad un tasso annuo compreso tra lo 0,5% e il 4,5%, come stabilito dal Ministero delle Finanze.

21- QUALI ISPEZIONI FISCALI?

Le autorità fiscali italiane hanno il diritto di effettuare ispezioni presso la sede di una società (verifica sul campo) e sulla base delle informazioni e dei documenti acquisiti (verifica a tavolino).

Le verifiche fiscali italiane si basano principalmente su 2 tipi di controlli:

- un controllo formale automatico di tutte le dichiarazioni dei redditi che può essere eseguito entro 2 anni successivi all'anno in cui viene presentata la dichiarazione dei redditi
- un controllo sostanziale della contabilità e della dichiarazione dei redditi di una società: questo tipo di verifica può essere eseguito entro 4 anni successivi all'anno in cui è stata presentata la dichiarazione dei redditi.

Le grandi aziende sono soggette a verifica fiscale annuale entro 24 mesi dalla fine dell'anno. Un'azienda si qualifica come "grande" se il fatturato annuo è superiore a 100 milioni di euro.

Se la dichiarazione dei redditi non viene presentata entro 90 giorni dalla scadenza, la penale è compresa tra il 120% e il 240% dell'imposta dovuta, con un minimo di € 250. Se l'imposta non è dovuta, la penale è compresa tra € 250 e € 1.000. Se la dichiarazione viene presentata entro il termine per la presentazione della successiva dichiarazione annuale, e prima della costituzione in mora di una verifica fiscale, la penale è ridotta della metà, tra il 60% e il 120%, con un minimo di € 200, oppure, se l'imposta non è dovuta, tra € 150 e € 500.

In caso di dichiarazioni inesatte, se l'imposta dichiarata è inferiore all'imposta dovuta, la normale sanzione è compresa tra il 90% e il 180% dell'imposta aggiuntiva dovuta, che viene aumentata della metà se si tratta di attività fraudolenta. Se non si è verificata alcuna attività fraudolenta e si riscontra che l'imposta aggiuntiva dovuta (o il credito d'imposta ridotto) è inferiore al 3% dell'imposta originariamente dichiarata, e comunque inferiore a € 30.000, la sanzione può essere ridotta di un terzo.

I dati fiscali devono essere conservati per tutto il periodo di accertamento fiscale (ossia fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione dell'ultima dichiarazione annuale dei redditi). I dati per finalità di diritto civile e societario devono essere conservati per 10 anni.

22- I CONTRIBUENTI POSSONO CONCORDARE IN ANTICIPO IL LORO TRATTAMENTO FISCALE?

In caso di investimenti per almeno 30 milioni di euro (ivi inclusa la ristrutturazione di aziende in difficoltà ove questo comporti un effetto positivo sull'occupazione), è possibile concordare preventivamente il trattamento fiscale con le autorità. Gli investitori devono presentare un piano aziendale che includa informazioni quali l'importo, i tempi e le modalità di attuazione dell'investimento, l'aumento dell'occupazione a seguito dell'investimento e l'impatto sul sistema fiscale italiano. Le autorità fiscali devono fornire una risposta scritta entro 120 giorni, prorogabile di ulteriori 90 giorni se sono necessarie ulteriori informazioni.

23- QUALI CONTROLLI VALUTARI?

I controlli sui cambi sono stati aboliti in Italia il 1 ° gennaio 1990, ma le transazioni commerciali superiori a 12.500 euro devono essere segnalate - a soli fini statistici - all'Agenzia italiana dei cambi dagli operatori economici e dagli intermediari finanziari coinvolti nella transazione.

24- QUALI INCENTIVI E SGRAVI FISCALI SONO CONCESSI DAL GOVERNO ITALIANO?

Credito d'imposta per ricerca e sviluppo

È previsto un credito d'imposta per le spese qualificate in ricerca e sviluppo:

- 10% per innovazione tecnologica e design estetico, soggetto a un credito d'imposta massimo di 2 milioni di euro
- 10% per l'innovazione tecnologica che realizza la transizione ecologica o l'innovazione digitale, soggetto a un credito d'imposta massimo di 4 milioni di euro
- 45% per attività di ricerca e sviluppo scientifico e tecnologico condotte da piccole imprese, soggetto ad un credito d'imposta massimo di 3 milioni di euro
- 35% per attività di ricerca e sviluppo scientifico e tecnologico condotte da medie imprese, soggetto ad un credito d'imposta massimo di 3 milioni di euro
- 25% per attività di ricerca e sviluppo scientifico e tecnologico condotte da grandi imprese in specifiche località geografiche, soggette a un credito d'imposta massimo di 3 milioni di euro, e
- 10% per altre attività di ricerca e sviluppo scientifico e tecnologico, soggetto ad un credito d'imposta massimo di 5 milioni di euro.

Regime del "patent box"

È un regime opzionale che si applica per un periodo di 5 anni, eventualmente rinnovabili, che consente di maggiorare, ai fini IRES e IRAP, le spese sostenute dall'impresa in relazione a software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli, che siano utilizzati dagli stessi soggetti direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività di impresa.

In base al regime, le imprese possono detrarre il 210% dei costi ammissibili ai fini IRES o IRPEF e IRAP. I costi sostenuti tra parti correlate non sono deducibili.

Detrazione fiscale per conferimenti di capitale

È prevista una detrazione fiscale per nuovi conferimenti in denaro. La detrazione è pari al 4,75% del nuovo conferimento fino ad un limite di 500.000 euro, ma è consentita solo se il contribuente è una persona fisica. Può essere utilizzato ai fini IRES e IRAP a partire dall'anno d'imposta di contribuzione e per i 4 anni d'imposta successivi.

Incentivi per l'industria del cinema

Gli incentivi fiscali per l'industria cinematografica sono gestiti dal Fondo Unico per lo Spettacolo e comprendono un credito d'imposta fino al 25% dei costi di produzione ammissibili, con un massimo di 10 milioni di euro per film e il 60% del budget di produzione complessivo del film. Tali costi possono includere le spese sostenute in altri paesi dell'UE, purché non superino il 30% del budget di produzione complessivo del film.

Credito d'imposta per le donazioni culturali

È previsto un credito d'imposta annuo del 65% per alcune donazioni culturali, comprese quelle per manutenzione, protezione e restauro di siti del patrimonio culturale pubblico, o per sostenere istituzioni pubbliche, luoghi di cultura, istituzioni di concerti/orchestre, teatri nazionali, teatri con un interesse culturale significativo, festival o centri di produzione teatrale e di danza. Il credito d'imposta viene detratto equamente in 3 anni ed è soggetto a una detrazione annua massima dello 0,5% del reddito annuo per le società e del 15% del reddito imponibile per le persone fisiche e gli enti non commerciali.

IRES ridotta per investimenti

Si applica un'aliquota IRES ridotta del 15% pari al minore tra il valore totale degli investimenti qualificanti in nuovi costi del personale e nuove immobilizzazioni e l'ammontare degli utili dell'esercizio precedente accantonati per riserve di bilancio.

IRES ridotta per reinvestimenti

Le società beneficiano dell'aliquota IRES ridotta del 20% (2023) sul reddito imponibile reinvestito nella società. Per usufruirne, il patrimonio netto della società per l'anno in corso deve essere superiore a quello del 2018.

Credito d'imposta per investimenti

Gli investimenti in determinati beni effettuati tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020 (esteso fino al 30 giugno 2021 se almeno il 20% del prezzo di acquisto veniva pagato entro la fine del 2020) beneficiano dei seguenti crediti d'imposta:

- 6% per nuovi macchinari con costo massimo di 2 milioni di euro
- 15% per beni immateriali con costo massimo di 1 milione di euro
- 40% per macchinari innovativi con costo massimo di 2,5 milioni di euro
- 20% per macchinari innovativi con costo compreso tra 2,5 milioni di euro e 10 milioni di euro.

È disponibile un credito d'imposta per investimenti in nuovi beni strumentali destinati agli stabilimenti produttivi in Italia. Per qualificarsi, l'investimento deve essere effettuato tra il 16 novembre 2020 e il 31 dicembre 2022 (prorogato fino al 30 giugno 2023 se viene pagato almeno il 20% del prezzo di acquisto entro la fine del 2022). Il credito d'imposta varia dal 6% al 50%, a seconda del tipo di bene.

25- L'ITALIA HA CONCLUSO A.F.B. (ACCORDI FISCALI BILATERALI) CON ALTRI STATI? TAVOLA DELLE RITENUTE FISCALI

Le seguenti aliquote si applicano a dividendi, interessi e royalties ricevute da residenti dei Paesi che hanno firmato accordi fiscali con l'Italia.

	<i>Dividendi</i>	<i>Interessi</i>	<i>Royalties</i>
	%	%	%
<i>Stati non firmatari</i>	1,2/26	12,5/26	22,5
<i>Stati con AFB</i>			
Albania	10	0/5	5
Algeria	15	0/15	5/15
Arabia Saudita	5/10	0/5	10
Argentina	15	0/20	10/18
Armenia	5/10	0/10	7
Australia	15	0/10	10
Austria	0/15	0/10	0/10
Azerbaijan	10	0/10	5/10
Bangladesh	10/15	0/10/15	10
Barbados	5/15	0/5	5
Belgio	0/15	0/10	0/5
Bielorussia	5/15	0/8	6
Bosnia Erzegovina	10	10	10
Brasile	15	0/15	15/22,5
Bulgaria	0/10	0	0/5
Canada	5/15	0/10	0/5/10
Cile	5/10	5/15	5/10
Cina	10	0/10	7/10
Cipro	0/15	0/10	0
Colombia	5/15	0/5/10	10
Congo	8/15	0	10
Corea	10/15	0/10	10
Costa d'Avorio	15	0/15	10
Croazia	15	0/10	5
Danimarca	0/15	0/10	0/5
Equador	15	0/10	10
Egitto	26	0/25	15
Emirati Arabi Uniti	5/15	0	10
Estonia	0/5/15	0/10	0/5/10
Etiopia	10	0/10	20
Filippine	15	0/10/15	15/22,5
Finlandia	0/10/15	0/15	0/5
Francia	0/5/15	0/10	0/5
Georgia	5/10	0	0
Germania	0/10/15	0/10	0/5
Ghana	5/15	10	10
Giamaica	0/5	0/10	10
Giappone	10/15	10	10
Giordania	10	0/10	10
Grecia	0/15	0/10	0/5
Hong Kong	10	0/12,5	15
India	15/25	0/15	20
Indonesia	10/15	0/10	10/15
Irlanda	0/15	0/10	0
Islanda	5/15	0	5
Israele	10/15	10	0/10
Kazakistan	5/15	0/10	10
Kirghizistan	15	0	0
Kuwait	0/5	0	10
Lettonia	0/5/15	0/10	0/5/10
Libano	5/15	0	0

Lituania	0/5/15	0/10	0/5/10
Lussemburgo	0/12	0/10	0/10
Macedonia	5/15	0/10	0
Malesia	10	0/15	15/22,5
Malta	0/15	0/10	0/10
Marocco	10/15	0/10	5/10
Mauritius	5/15	0/26	15
Messico	15	0/15	0/15
Moldavia	5/15	5	5
Mongolia	5/15	0/10	5
Montenegro	10	10	10
Mozambico	15	0/10	10
Norvegia	15	0/15	5
Nuova Zelanda	15	0/10	10
Oman	5/10	0/5	10
Paesi Bassi	0/5/10/15	0/10	0/5
Pakistan	15/25	26	22,5
Panama	5/10	0/5/10	10
Polonia	0/10	0/10	0/10
Portogallo	0/15	0/15	0/12
Qatar	5/15	0/5	5
Regno Unito	5/15	0/10	8
Repubblica Ceca	0/15	0	0/5
Repubblica Slovacca	0/15	0	0/5
Romania	0/5	0/5	0/5
Russia	5/10	10	0
San Marino	0/15	0/13	0/10
Senegal	15	0/15	15
Serbia	10	10	10
Singapore	10	0/12,5	15/20
Siria	5/10	10	18
Slovenia	0/5/15	0/10	0/5
Spagna	0/15	0/12	0/4/8
Sri Lanka	15	0/10	10/15
Stati Uniti	0/5/15	0/10	0/5/8
Sudafrica	5/15	0/10	6
Svezia	0/10/15	0/15	0/5
Svizzera	0/15	0/12,5	0/5
Taiwan	10	10	10
Tajikistan	15	0	0
Tanzania	10	15	15
Thailandia	15/20	0/10/26	5/15
Trinidad e Tobago	10/20	10	0/5
Tunisia	15	0/12	5/12/16
Turchia	15	15	10
Turkmenistan	15	0	0
Ucraina	5/15	0/10	7
Uganda	15	0/10	10
Ungheria	0/10	0	0
Uruguay	0/15	0/10	10
Uzbekistan	10	0/5	5
Venezuela	10	0/10	7/10
Vietnam	5/10/15	0/10	7,5/10
Zambia	5/15	0/10	10

Sono stati inoltre firmati Accordi di scambio di informazioni fiscali (TIEA) con: Andorra, Bermuda, Città del Vaticano, Costa Rica, Gibilterra, Guernsey, Isola di Man, Isole Cayman, Isole Cook, Jersey, Liechtenstein, Monaco, Turkmenistan.